832
834

HOSPEDARIA DE IMMIG...
VISTO
AGO 22 18..
SÃO ...

MATTEO BRUZZ...
26 LUGLIO 1891

IN NOME DI SUA MAESTÀ

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 36
N° del Passaporto 1788

CONNOTATI

Età anni 37
Statura metri ordinaria
Capelli castagni
Sopracciglia id.
Occhi id.
Naso regolare
Bocca id.
Mento id.
Barba cast.
Segni particolari

Condizione braccianti

Nato a Trevisio

Domicilio id.

Firma del latore

Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare Menassa Luigi fu Giovanni che va nel Brasile con la moglie Bortot Maria Luigia, d'anni 33, e nipote Giovanni, d'anni 10.

Il presente Passaporto rilasciato a Trevisio il diciotto giugno milleottocento novantuno dietro N. O. del Sindaco di Trevisio è valido per un anno.

Grati

Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Prefetto

Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo - Arquivo Digital.

APEES - Passaporte Italiano - MENASSA Luigi

263a

Vapore .....

№ d'ordine 497

№ di Chiamata ...

AVVERTENZE.

a) **Gli italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) **Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinchè non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca dell' sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del *censimento* francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) **Gli italiani che recansi al Messico** e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell' atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) **Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord** sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti e mendicanti di mestiere, nonchè a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo - Arquivo Digital.